

Civile Sent. Sez. L Num. 1632 Anno 2018

Presidente: DI CERBO VINCENZO

Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

Data pubblicazione: 23/01/2018

SENTENZA

sul ricorso 27189-2015 proposto da:

....., in persona del
Liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA⁷

presso

rappresentata e difesa dall'avvocato

, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2017

contro

3423

A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANTONIO BERTOLONI 30, presso lo studio dell'avvocato
ROBERTO DI MARTINO, rappresentato e difeso

dall'avvocato ARMANDO SESSA, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 6775/2015 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/10/2015 R.G.N.
6308/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
inammissibilità o in subordine rigetto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 17.7.2013 il Tribunale di Napoli accolse la domanda proposta da [redacted] intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per omessa notifica della lettera di contestazione da parte della datrice di lavoro

Ha rilevato il primo giudice che non vi era prova della ricezione della detta lettera da parte del lavoratore e che non era possibile desumere siffatta prova dalla lettera a firma del segretario della UGL che chiedeva di assistere il [redacted] in relazione ad una contestazione disciplinare.

Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello la [redacted], censurandola quanto alla dichiarata competenza territoriale nonché alle considerazioni svolte in punto di notifica della lettera di contestazioni criticando l'interpretazione al riguardo fornita dal Tribunale.

Ha quindi ribadito la fondatezza del provvedimento di risoluzione, evidenziando che sul punto nessuna contestazione era stata proposta da parte del lavoratore.

Si è costituito l'appellato resistendo al gravame.

Con sentenza depositata il 13.10.15, la Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame, confermando in particolare la circostanza della mancata prova della ricezione della lettera di contestazione da parte del [redacted].

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società [redacted], affidato a quattro motivi.

Resiste il [redacted] con controricorso, poi illustrati con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risultano infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dal [redacted] circa il difetto di procura al difensore della società ricorrente, risultante dal ricorso proposto ed anche dall'originale notificato; circa la mancata iscrizione nell'albo degli avvocati cassazionisti del difensore della

9/13



società ricorrente, risultando dal Sistema Informativo di questa Corte che l'avv. _____, nato il _____ è iscritto nell'albo degli avvocati cassazionisti.

Venendo pertanto al merito si osserva.

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per non contenere alcuna indicazione della _____, società parte del giudizio, che mutò la sua denominazione in _____

Il motivo è infondato in quanto, essendo certo, sin dal giudizio di appello (cfr. pag.4 ricorso), il mutamento di denominazione della _____ ' in ' _____, deve rilevarsi che correttamente la sentenza impugnata ha inserito tale ultima denominazione nell'intestazione della sentenza, mutamento che com'è noto, non ha alcun rilievo dal punto di vista della legittimazione processuale.

2.- Con il secondo motivo la società denuncia la violazione dell'art. 299 c.p.c. per non avere la sentenza impugnata dato alcun rilievo alla circostanza che la società _____ era stata cancellata dal Registro delle imprese, e quindi estinta.

Anche tale motivo è infondato in quanto la stessa attuale ricorrente deduce che tale estinzione avvenne per incorporazione della società _____ da parte della società _____ in data 19.1.15, mentre il ricorso in appello da parte della _____ venne proposto il 7.10.13.

Correttamente pertanto la sentenza impugnata ha richiamato il principio già stabilito da questa Corte in diverse occasioni (Cass. n. 23141\14, n. 3820\13) secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore (come nella specie), comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione

18



dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscono i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiara in udienza l'evento o lo notifici alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, c.p.c., circostanze non ricorrenti nella specie.

3.- Con il terzo motivo la società denuncia la violazione dell'art. 413 c.p.c. in tema di competenza per territorio, lamentando che la sentenza impugnata respinse l'eccezione in quanto il contratto di lavoro de quo risultava stipulato a Napoli, ove peraltro la società disponeva di una sua dipendenza presso la quale prestò la sua attività lavorativa il

La società ricorrente contesta tale accertamento. In punto di fatto inammissibilmente in base al novellato n. 5 dell'art. 360, comma 1, c.p.c. In punto di diritto infondatamente, essendo la dipendenza presso cui il lavoratore presta la sua opera (nella specie incontestatamente a Napoli, sia pur con genericamente dedotti mutamenti sempre in ambito cittadino) criterio principale e concorrente con gli altri ex art. 413 c.p.c., di individuazione della competenza per territorio (*ex multis*, Cass. ord. n.12418\03). La censura per il resto, quanto al preteso luogo di perfezionamento del contratto in Bologna, difetta di autosufficienza nulla avendo la società specificamente allegato e prodotto al riguardo, in contrasto con gli artt. 366 e 369 c.p.c.

4.- Con il quarto motivo la società denuncia la violazione degli artt. 1355 (recte: 1335) e 2697 c.c.

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne non provata la ricezione della contestazione di addebito da parte del _____, in contrasto con la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. e la circostanza che un sindacalista aveva avanzato la richiesta di assistere il _____ in relazione ad una ricevuta contestazione.

Anche tale motivo è infondato.

Secondo i più recenti arresti di questa Corte (Cass. n.20167\14) la presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio richiede la

FB



prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ. (gravità, univocità e concordanza), che esso sia giunto all'indirizzo del destinatario, sicché, in caso di contestazione, la prova della spedizione attraverso il servizio postale non è in sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza, salvo il caso in cui, per le modalità di trasmissione dell'atto (raccomandata, anche senza avviso di ricevimento, o telegramma), e per i particolari doveri di consegna dell'agente postale, nella specie neppure dedotti prima che provati, si possa presumere l'arrivo nel luogo di destinazione.

D'altro canto vi è stato nella specie un adeguato accertamento da parte della corte di merito, che ha ritenuto non provato, in concreto, il recapito presso l'effettivo domicilio o residenza del [redacted], o l'avvenuta conoscenza da parte sua del contenuto preciso della contestazione, ritenendo in punto di fatto ed insindacabilmente (in base al novellato n. 5 dell'art. 360) inidonea a comprovare il fatto la lettera del sindacalista, di cui non emergono altri elementi di valutazione, non essendo neppure stata prodotta in questa sede, in contrasto con l'art. 369 c.p.c.

Va da sé che la circostanza che il [redacted] possa aver avuto cognizione di una lettera di contestazione nei suoi confronti non assolve alla funzione propria di questa, e cioè la precisa e chiara conoscenza degli addebiti contestati, il luogo ed il momento in cui essi si sarebbero realizzati, oltre alle relative modalità, al fine di poter esplicitare con cognizione di causa le sue difese.

5.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore del Musto, dichiaratosi anticipante.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. ^A

. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel

FB

RG 27189/15



testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 settembre 2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale